

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
ALLO STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA VETERINARI**

INDICE

TITOLO I - DEI SOGGETTI - DEI CONTRIBUTI - DELLE SANZIONI

CAPO I - DEI SOGGETTI

- - Art. 1 - Iscritti all'Ente
- - Art. 2 - Iscritti in più Albi professionali
- - Art. 3 - Iscritti a domanda
- - Art. 4 - Cancellazione e radiazione dall'Albo professionale

CAPO II - DEI CONTRIBUTI

- - Art. 5 - Contributo soggettivo obbligatorio
- - Art. 5 bis) - Contribuzione dovuta in rapporto di convenzione
- - Art. 6 - Contributo soggettivo di solidarietà
- - Art. 7 - Contributo integrativo
- - Art. 8 - Frazionabilità dei contributi minimi
- - Art. 9 - Contributo indennità di maternità
- - Art. 10 - Variabilità dei contributi
- - Art. 11 - Rivalutazione per la determinazione dei contributi
- - Art. 12 - Pagamento dei contributi
- - Art. 13 - Soppressione dei contributi
- - Art. 14 - Prescrizione dei contributi
- - Art. 15 - Riscatto
- - Art. 16 - Riscatto degli anni di laurea e del servizio militare
- - Art. 17 - Rendita pensionistica
- - Art. 18 - Ricorsi

CAPO III DELLE SANZIONI

- - Art. 19 - Comunicazioni obbligatorie all'Ente - Sanzioni - Controlli
- - Art. 19 bis - Comunicazioni facoltative all'Ente

TITOLO II - DELLE PRESTAZIONI

CAPO I DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

- - Art. 20 - Prestazioni previdenziali
- - Art. 21 - Pensione di vecchiaia
- - Art. 22 - Pensione di vecchiaia anticipata

CAPO II - DELLE PENSIONI DI INABILITA' E DI INVALIDITA'

- - Art. 23 - Pensione di inabilità
- - Art. 24 - Pensione di invalidità

CAPO III - MODALITA' PER L'ACCERTAMENTO DELLA INABILITA' E DELLA INVALIDITA'

- - Art. 25 - Pensione di inabilità
- - Art. 26 - Pensione di invalidità
- - Art. 27 - Modalità di accertamento
- - Art. 28 - Malattia palese o documentazione inequivoca
- - Art. 29 - Nomina di consulente di parte
- - Art. 30 - Compiti della commissione medica provinciale
- - Art. 31 - Concessione della pensione

- - Art. 32 - Revisione e revoca
- - Art. 33 - Obbligo di dimostrazione del diritto al beneficio
- - Art. 34 - Rigetto e ricorso
- - Art. 35 - Commissione medica centrale d'appello
- - Art. 36 - Spese mediche
- - Art. 37 - Decesso del richiedente

CAPO IV - PENSIONI AI SUPERSTITI

- - Art. 38 - Pensioni di reversibilità ed indirette

TITOLO III - ATTIVITA' ASSISTENZIALI

CAPO I - PROVVIDENZE STRAORDINARIE

- - Art. 39 - Provvidenze straordinarie

CAPO II - ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

- - Art. 40 - Altri interventi assistenziali

CAPO III - MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE E DEGLI ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

- - Art. 41 - Modalità per la richiesta

CAPO IV - DEI PRESTITI AGLI ISCRITTI

- - Art. 42 - Prestiti

TITOLO IV - MODALITA' PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

CAPO I - NORME COMUNI

- - Art. 43 - Domanda
- - Art. 44 - Pagamento delle pensioni
- - Art. 45 - Cumulabilità delle pensioni
- - Art. 46 - Prescrizione del diritto alle prestazioni

CAPO II - RIVALUTAZIONE DEI REDDITI E DELLE PENSIONI

- - Art. 47 - Rivalutazione dei redditi
- - Art. 48 - Rivalutazione delle pensioni
- - Art. 49 - Reddito annuo convenzionale per il pregresso venticinquennio
- - Art. 50 - Ricorsi in materia di prestazioni

TITOLO V - INTEGRAZIONE AL MINIMO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

- - Art. 51 - Integrazione al minimo del trattamento pensionistico
- - Art. 52 - Titolarità di pensione diretta ed a superstiti
- - Art. 53 - Contitolarità delle pensioni ai superstiti
- - Art. 54 - Valutazione del limite di reddito
- - Art. 55 - Dichiarazione e accertamento dei redditi
- - Art. 56 - Corresponsione dell'integrazione al minimo
- - Art. 57 - Copertura finanziaria

TITOLO VI - INDENNITA' DI MATERNITA'

- - Art. 58 - Indennità di maternità
- - Art. 59 - Termini e modalità della domanda
- - Art. 60 - Indennità in caso di interruzione della maternità
- - Art. 61 - Indennità in caso di adozione

- - Art. 62 - Copertura degli oneri

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- - Art. 63 - Approvazione del Regolamento

TITOLO I - DEI SOGGETTI - DEI CONTRIBUTI - DELLE SANZIONI

CAPO I DEI SOGGETTI

CAPO II DEI CONTRIBUTI

CAPO III DELLE SANZIONI

CAPO I - DEI SOGGETTI

ART. 1

Iscritti all'Ente

1. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente e tenuti al pagamento dei contributi tutti i Veterinari iscritti negli Albi professionali compilati e tenuti dagli Ordini provinciali, a norma degli artt. 7 e 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, che esercitano la libera professione, anche in modo non esclusivo, compresa la libera professione intramuraria e attività assimilata.
Sono altresì obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti i veterinari iscritti agli Albi professionali che svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati, ovvero svolgono attività professionale in regime di collaborazione anche occasionale, inclusa l'attività di consulente tecnico in sede giudiziaria e di ausiliario di polizia giudiziaria.
2. A norma dell'art. 11, comma 26 della legge 537/93, sono iscritti facoltativamente all'Ente solo i Veterinari che si iscrivono per la prima volta agli Albi professionali successivamente al 27 aprile 1991, data di entrata in vigore della legge 12/4/1991, n. 136, che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Sono inoltre iscritti facoltativamente coloro che al compimento del 68° anno di età non possono far valere 35 anni di contribuzione e vogliono continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
- 2 bis. L'iscrizione all'Albo comporta l'iscrizione e l'associazione all'Ente come previsto dall'art. 6, comma 3 dello Statuto.
Resta ferma la facoltà, per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, di chiedere la cancellazione dall'Ente con le modalità e gli effetti di cui al comma successivo.
3. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio.
La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante il modulo appositamente predisposto dall'Ente.
Gli effetti della cancellazione, disposta in accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del precedente comma 2, decorrono dalla data di spedizione dell'istanza medesima.
Sono fatti salvi tutti gli obblighi maturati anteriormente all'invio della domanda.

Le domande incomplete o prive della documentazione occorrente che non vengono integrate entro 60 giorni dal ricevimento della formale richiesta dell'Ente si considerano tacitamente rinunciata con conseguente archiviazione e necessità di ripresentazione delle stesse.

3 bis. Gli iscritti agli Albi professionali che abbiano esercitato la facoltà di rinuncia all'iscrizione all'Ente, possono presentare domanda di re-iscrizione retroattiva al fine di recuperare gli anni di contribuzione non prescritti. A tal fine dovrà essere corrisposta la contribuzione minima dovuta nel periodo recuperato al netto del contributo di solidarietà già versato.

La re-iscrizione all'Ente può essere disposta d'ufficio nei casi di accertamento della mancanza dei requisiti di cui al comma 2 con conseguente recupero di una contribuzione che sarà pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo recuperato al netto del contributo di solidarietà già versato.

La riserva matematica così calcolata dovrà essere almeno pari alla somma dei contributi dovuti nel periodo recuperato, al netto del contributo di solidarietà già versato, maggiorati degli interessi di mora al tasso legale.

4. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli Albi professionali dei Veterinari, o la cui iscrizione a tali Albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi.
5. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo e siano versati i relativi contributi all'Ente. Non costituiscono, inoltre, soluzione di continuità nell'iscrizione, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, i periodi di inattività professionale dovuti a:
 - a. inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;
 - b. permanenza all'estero per motivi di studio;
 - c. esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od europeo, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia o di Sindaco di Comune capoluogo di Provincia o con più di 50.000 abitanti.
6. Durante i periodi di cui al punto 5 sono comunque dovuti i contributi soggettivi, integrativi e di maternità.

ART. 2

Iscritti in più Albi professionali

1. L'iscritto all'Ente, iscritto o che si iscriva anche in Albi relativi ad altre professioni, deve optare per uno degli Enti o Casse di Previdenza della professione nel cui Albo è iscritto entro 6 mesi dalla data di nuova iscrizione.
2. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dall'Ente di Previdenza ed Assistenza per i Veterinari e la restituzione dei contributi, relativi al periodo di doppia iscrizione, senza maggiorazione di interessi.
3. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nel cui Ente o Cassa il veterinario permane iscritto.
4. In deroga alle norme di qualsiasi Ente o Cassa di Previdenza relativa a libere professioni, le contribuzioni soggettiva ed oggettiva sono dovute esclusivamente all'Ente o Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative all'Ente o Cassa stessi.

ART. 3

Iscritti a domanda

1. Per coloro che, pur non iscritti negli Albi professionali, si trovino inclusi nel ruolo degli "Iscritti a domanda" ai sensi del comma 3 art. 2 della legge 18/8/1962, n. 1357, il contributo è determinato

in misura pari al contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 5, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 7.

2. Agli effetti del calcolo della pensione, si assume quale reddito presunto il reddito convenzionale di cui al successivo art. 5, comma 2.

ART. 4

Cancellazione e radiazione dall'Albo professionale

1. La cancellazione e radiazione dall'albo professionale comporta la perdita dell'iscrizione all'Ente.

CAPO II - DEI CONTRIBUTI

ART. 5

Contributo soggettivo obbligatorio

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari ad una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e dichiarato ai fini IRPEF secondo il disposto degli artt. 53 del DPR 917/86, e successive modificazioni ed integrazioni. Concorrono, altresì, a formare la base imponibile del contributo, i redditi percepiti nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria e dichiarati secondo il disposto degli artt. 50 e 67, comma 1 lett. l) del DPR 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contributo si applica indipendentemente dall'applicazione dell'IRPEF. Ai fini del calcolo del contributo soggettivo obbligatorio si tiene conto delle seguenti aliquote percentuali:
 - a. l'11,5% quale misura minima obbligatoria sul reddito professionale massimo pensionabile sino a Euro 62.450. Dall'anno 2013 il reddito professionale massimo pensionabile è elevato a Euro 90.000. La suddetta aliquota sarà aumentata progressivamente di mezzo punto percentuale ogni anno fino all'aliquota massima del 22%;
 - b. il 3% obbligatorio sul reddito professionale massimo pensionabile eccedente Euro 62.450, di cui il 2% sarà destinato al montante contributivo individuale, così come disciplinato dal successivo art.21, comma 4 bis, e il restante 1% alla solidarietà. Dall'anno 2013 il reddito professionale massimo pensionabile è elevato a Euro 90.000.
 - c. una aliquota variabile sino al 14%, espressa in unità, sull'intero reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, con facoltà per l'iscritto di aderire e di determinare la misura dell'aliquota stessa, che comunque non potrà essere inferiore ad un minimo del 2%. Il Consiglio di Amministrazione determinerà i tempi e le modalità per l'esercizio dell'opzione, per la scelta dell'aliquota, nonché per il versamento dei relativi contributi.
- 1 bis. La contribuzione di cui al comma 1, lett.c) del presente articolo deve essere comunque rapportata almeno al reddito convenzionale di cui al successivo comma.
2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo pari all'applicazione dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) del presente articolo su un reddito convenzionale di € 14.350.
3. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di età, il contributo minimo di cui al comma precedente non è dovuto per il primo anno effettivo di iscrizione, è dovuto nella misura del 33% per il secondo anno effettivo di iscrizione e nella misura del 50% per il terzo e quarto anno effettivo di iscrizione. Il periodo di iscrizione non coperto da contribuzione sarà utile ai fini del raggiungimento dell'anzianità iscrivitiva necessaria alla maturazione del diritto alla pensione. L'iscritto ha la facoltà di riscattare il periodo non coperto da contribuzione previo versamento, in

un numero massimo di 12 rate, della contribuzione minima dovuta nell'anno di presentazione dell'istanza di riscatto.

4. Il contributo soggettivo effettivamente versato è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

(Art. 5 bis)

Contribuzione dovuta in rapporto di convenzione

1. La contribuzione obbligatoria annua dei medici veterinari convenzionati è determinata applicando, al reddito convenzionato, l'aliquota percentuale stabilita dagli accordi collettivi nazionali tra Medici Veterinari ed Aziende ed Enti pubblici. A tal fine il reddito derivante da rapporto di convenzione è equiparato al reddito da libera professione.
2. Il versamento all'Enpav della suddetta contribuzione è a carico delle Amministrazioni committenti.
3. La contribuzione annua determinata a norma del primo comma è destinata alla copertura del contributo soggettivo di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del contributo integrativo minimo di cui all'art. 7, comma 3, e del contributo di indennità di maternità di cui all'art. 9, comma 1. Qualora la contribuzione risultante dalla determinazione di cui al comma 1, sia inferiore a quella dovuta dall'iscritto, ovvero l'Amministrazione non provveda, o non provveda per intero, al versamento della medesima, resta a carico dell'iscritto il pagamento della rimanente contribuzione.
4. L'eventuale maggiore contribuzione versata dalle Amministrazioni rispetto ai contributi citati nel precedente comma 3, è destinata al montante contributivo come disciplinato dall'art. 21, comma 4 bis.
5. La contribuzione relativa a compensi di annualità arretrate è imputata all'anno di effettivo versamento, indipendentemente dall'anno a cui si riferisce.
6. Le modalità ed i termini di versamento dei contributi da parte delle Amministrazioni saranno determinate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

ART. 6

Contributo soggettivo di solidarietà

1. Gli iscritti all'Albo professionale che esercitano attività di lavoro dipendente o sono iscritti anche in Albi relativi ad altre professioni e non hanno optato per l'iscrizione all'Ente, nonché i Veterinari che rinunciano all'iscrizione all'Ente in quanto hanno compiuto i 68 anni di età senza aver maturato il diritto a pensione, sono obbligati a versare all'Ente stesso un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale di veterinario netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore ad Euro 195 annui.
Ossia sono tenuti al versamento del contributo di solidarietà determinato come percentuale del 3% del reddito professionale di veterinario netto prodotto nell'anno precedente, i veterinari iscritti anche in Albi relativi ad altre professioni che non hanno optato per l'iscrizione all'Ente, individuati dall'art. 2. L'ammontare del contributo così calcolato non può in ogni caso essere inferiore ad € 195 annui.
Devono invece versare il contributo di solidarietà, determinato nella misura minima di € 195 annui, gli iscritti agli Albi professionali che hanno esercitato la facoltà di rinuncia all'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2.

COMMA 2 ABROGATO

ART. 7

Contributo integrativo

1. Tutti gli iscritti agli Albi dei Veterinari devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi percepiti nello svolgimento dell'attività professionale, indipendentemente dall'applicazione IVA, e versarne all'Ente l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di questo ultimo ed è dovuta una sola volta sulla medesima prestazione professionale.
La predetta maggiorazione deve essere applicata anche sui corrispettivi e contributi, indipendentemente dall'applicazione IVA, relativi alle prestazioni e certificazioni rese dai Veterinari dipendenti da enti pubblici e privati o legati ai detti enti da rapporto convenzionale, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa ovvero collaborazione occasionale. L'ammontare della predetta maggiorazione, ripetibile nei confronti del richiedente la prestazione, deve essere versata all'Ente a cura del veterinario in caso di prestazioni rese in regime libero professionale, ovvero di collaborazione anche occasionale e a cura del datore di lavoro in caso di prestazioni effettuate dai Veterinari dipendenti o convenzionati ai sensi degli accordi collettivi nazionali.
2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei Veterinari. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
3. Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al precedente comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della predetta maggiorazione su un importo pari a 1,5 volte il reddito convenzionale di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
- 3 bis. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di età, il contributo minimo di cui al comma precedente non è dovuto per il primo anno effettivo di iscrizione, è dovuto nella misura del 33% per il secondo anno effettivo di iscrizione e nella misura del 50% per il terzo e quarto anno effettivo di iscrizione.
4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 2 per cento. Al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, dall'anno 2027 è previsto l'aumento della maggiorazione percentuale al 3% e a decorrere dall'anno 2030 l'aumento della stessa al 4%. Con periodicità almeno triennale verranno redatti bilanci tecnici anche per verificare la congruità della misura di tale maggiorazione.
5. La maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non è soggetta all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale né del volume di affari.

ART. 8

Frazionabilità dei contributi minimi

1. Per ogni anno solare, in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso, i contributi minimi di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiore a quindici giorni.
2. La frazionabilità dei contributi minimi è ammessa per le iscrizioni e le cancellazioni aventi decorrenza dal 27 aprile 1991.

ART. 9

Contributo indennità di maternità

1. Tutti gli iscritti all'Ente sono tenuti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, al pagamento di un contributo, attualmente stabilito nella misura di € 49,00, determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ai sensi dell'art. 83, comma 2 del medesimo decreto.

COMMA 2 ABROGATO

ART. 10

Variabilità dei contributi

ABROGATO

ART. 11

Rivalutazione per la determinazione dei contributi

1. I limiti di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 5, il reddito convenzionale di cui al comma 2 del medesimo articolo 5 nonché il contributo minimo di cui all'art. 6 sono perequati a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dei limiti di reddito con il valore medio di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.
3. I relativi importi sono arrotondati al successivo multiplo di Euro 50,00 per i limiti di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 5 e per il reddito convenzionale di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.

ART. 12

Pagamento dei contributi

1. I contributi minimi (soggettivo, integrativo e di solidarietà) ed il contributo di indennità di maternità sono riscossi, mediante sistema M.Av. bancario/postale, entro il 31 maggio e 31 ottobre di ogni anno, ovvero, nel caso di veterinari dipendenti, mediante trattenute sugli stipendi previa stipula di apposita Convenzione con l'Amministrazione datrice di lavoro.
Il ritardo nel pagamento di tali contributi comporta l'applicazione di interessi di mora al tasso legale.
2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono rimosse, mediante sistema M.Av. bancario/postale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla data della scadenza di presentazione della comunicazione annuale obbligatoria di cui all'art. 19.
- 2bis. Gli eventuali contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), sono riscossi, mediante sistema M.Av. bancario/postale, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione facoltativa di cui all'art. 19 bis.
3. I tempi e le modalità di pagamento possono essere modificate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
4. Il ritardo nei pagamenti delle eccedenze di cui al comma 2 comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale maggiorato del 2%, commisurati ai giorni di ritardo secondo l'anno civile. Gli interessi di mora di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli eredi degli

iscritti deceduti, fatto salvo il pregresso già richiesto.

4. bis. **ABROGATO**

5. Nei casi di ritardata o infedele comunicazione all'Ente, gli interessi di mora, nella misura prevista dal precedente comma 4, si applicano sull'importo dei contributi eventualmente dovuti e decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento.

6. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Si intende in ogni caso fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti a tutela dei crediti dal codice civile e dal codice di procedura civile.

7. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8. Nei casi di sospensione degli obblighi contributivi disposta per legge in conseguenza del verificarsi di eventi calamitosi o alluvionali, la fruizione dei benefici di legge è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'Ente. La sospensione dei versamenti contributivi può essere richiesta e operata entro il periodo di durata della sospensione, salvo che norme di legge non dispongano diversamente.

ART. 13

Soppressione dei contributi

ABROGATO

ART. 14

Prescrizione dei contributi

1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio interviene come da disposizione di legge.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui al successivo articolo 19.
3. Le annualità contributive, per le quali sia intervenuta prescrizione del credito contributivo, sono escluse dal computo dell'anzianità contributiva necessaria alla maturazione del diritto e della misura della pensione.
4. Può essere richiesta in ogni tempo la restituzione dei contributi nonché degli accessori che l'Ente accerta come non dovuti e versati in buona fede. La domanda di restituzione deve essere presentata, prima della liquidazione del trattamento pensionistico, dall'interessato o dagli eredi di cui al successivo art. 38. I contributi vengono restituiti senza interessi.

ART. 15

Riscatto

ABROGATO

ART. 16

Riscatto degli anni di laurea e del servizio militare

1. Il periodo legale del corso di laurea in Medicina Veterinaria è riscattabile, previo pagamento dei contributi da parte dell'iscritto all'Ente, nella misura stabilita ai sensi del successivo comma 4.
2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché il

servizio civile sostitutivo.

3. I riscatti di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti da coloro che non ne abbiano usufruito presso altra Cassa o Ente previdenziale, pubblici o privati.
4. Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti con delibera dell'Assemblea dei Delegati dell'Ente, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto.

ART. 17

Rendita pensionistica

1. Coloro che abbiano compiuto il 68° anno di età e maturato almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione successivi al 1° gennaio 1991 senza aver raggiunto i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, nonché i superstiti di cui all'art. 38 non aventi diritto alla pensione indiretta, hanno diritto, su richiesta e previa cancellazione dall'Ente, a ricevere una rendita pensionistica calcolata, in base ai contributi previdenziali effettivamente versati dal 1991 di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) e b) e comma 2, secondo i criteri di cui all'art. 21, commi 9, 10, 11 e 12 del presente Regolamento.

Nel caso di contribuzione versata inferiore alla contribuzione dovuta, il montante sarà ridotto di un'aliquota media calcolata applicando al debito contributivo, in modo progressivo, le seguenti aliquote per scaglioni :

- 2% per un importo di debito contributivo fino alla metà dell'intera contribuzione minima dovuta nell'anno di richiesta della rendita;
- 5% per un importo di debito superiore alla metà dell'intera contribuzione minima dovuta nell'anno di richiesta della rendita e fino a due volte la medesima contribuzione;
- 10% per un importo di debito superiore a due volte l'intera contribuzione minima dovuta nell'anno di richiesta della rendita.

2. Sono utili al raggiungimento del periodo di iscrizione e contribuzione di cui al comma 1, i periodi riscattati ai sensi dell'art. 16 del Regolamento e quelli ricongiunti ai sensi della Legge 45/90.

Nel calcolo della rendita saranno considerati i contributi trasferiti da altre Gestioni previdenziali e le somme versate a titolo di riserva matematica per la copertura assicurativa dei periodi riscattati e/o ricongiunti.

3. Coloro che al compimento dei 68 anni di età non abbiano maturato cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione successivi al 1° gennaio 1991 e i superstiti di cui all'art. 38, possono chiedere il rimborso dei contributi previdenziali effettivamente versati dal 1991, secondo il disposto dell' art. 5, comma 1 lett. a) e b) e comma 2, maggiorati degli interessi legali maturati dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Nel caso di contribuzione versata inferiore alla contribuzione dovuta, l'importo da rimborsare sarà ridotto dell'aliquota media di cui al precedente comma 1.

4. La rendita pensionistica è reversibile ai superstiti di cui al successivo art. 38.
5. Hanno diritto ad ottenere il rimborso di cui al precedente comma 3, coloro che usufruiscono del trattamento di pensione di invalidità
6. Coloro che hanno già compiuto o compiranno i 65 anni di età entro tre anni dal 17 aprile 2007, data in cui è stato introdotto l'istituto della rendita contributiva, possono chiedere, in alternativa alla rendita pensionistica, la restituzione dei contributi previdenziali riferiti al periodo successivo al 1° gennaio 1991, maggiorati degli interessi legali maturati dal primo gennaio successivo ai relativi pagamenti.

ART. 18

Ricorsi

1. Contro l'applicazione dei contributi ed in genere delle somme e degli interessi di cui agli artt. 12 e 19 del presente Regolamento, è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo dell'Ente entro trenta giorni dal ricevimento della formale richiesta da parte dell'Ente.
2. Il ricorso può essere presentato in caso di errore materiale, di duplicazione della iscrizione, per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione contributiva secondo quanto disposto dal presente Regolamento, nonché nei casi in cui l'iscritto non abbia potuto adempiere nei termini agli obblighi di pagamento e/o di comunicazione, per impedimento derivante da malattia, calamità naturale o altre cause. .
3. Avverso la decisione del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che decide con provvedimento definitivo, entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.

CAPO III - DELLE SANZIONI

ART. 19

Comunicazioni obbligatorie all'Ente - Sanzioni - Controlli

1. Tutti gli iscritti agli Albi dei Veterinari devono comunicare all'Ente entro il 30 novembre di ogni anno per via telematica, l'ammontare del reddito professionale prodotto nell'anno precedente di cui all'art. 5, nonché il totale dei compensi percepiti nello svolgimento dell'attività professionale di cui all'art. 7. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma coloro che dichiarino, con apposito modello di autocertificazione predisposto dall'Ente, di non percepire redditi assoggettabili a contribuzione Enpav.
L'Ente verifica la veridicità ovvero la persistenza dei requisiti dichiarati nell'autocertificazione.
2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi complessivi di affari ai fini dell'IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
3. Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 7, comma 2.
4. In caso di morte la comunicazione fiscale di cui al primo comma relativa all'anno del decesso deve essere presentata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.
5. La ritardata comunicazione di cui ai commi precedenti comporta:
 - a) la sanzione pari al 2 per mille del reddito convenzionale di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento, dell'anno di produzione del reddito, per le comunicazioni presentate entro 90 giorni dal termine di presentazione di cui al precedente comma 1;
 - b) la sanzione pari al 5 per mille del reddito convenzionale di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento, dell'anno di produzione del reddito, per le comunicazioni presentate tra il 91° ed il 365° giorno successivi al termine di presentazione di cui al precedente comma 1;
 - c) la sanzione pari all'1% del reddito convenzionale di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento, dell'anno di produzione del reddito, per le comunicazioni presentate dopo il 365° giorno dal termine di presentazione di cui al precedente comma 1;

d) nell'ipotesi in cui siano dovuti solo contributi minimi, la ritardata o infedele comunicazione comporta in ogni caso l'applicazione della sanzione nella misura di cui alla precedente lettera a).

La comunicazione può essere rettificata entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.

Per eventuali rettifiche successive al predetto termine, saranno applicate le sanzioni per ritardata presentazione.

La comunicazione che risulti infedele a seguito di accertamento fiscale compiuto dall'Ente comporta l'applicazione della sanzione del 30% del contributo evaso, elevata al 100% in caso di reiterata dichiarazione infedele.

Le sanzioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli eredi degli iscritti deceduti, fatto salvo il pregresso già richiesto.

6. **ABROGATO**

7. **ABROGATO**

8. Si intende infedele la comunicazione resa all'Ente con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF.

9. Il ritardo oltre i 365 giorni e l'infedeltà della comunicazione costituiscono peraltro infrazione disciplinare.

10. Le comunicazioni devono essere adempite avvalendosi dei moduli predisposti dall'Ente. Tempi e modalità delle comunicazioni possono essere modificate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

11. I Consigli degli Ordini devono comunicare all'Ente, le variazioni agli Albi professionali contestualmente alle intervenute variazioni. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

12. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dal competente ufficio delle imposte dirette e dell'IVA, le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti tutti i Veterinari nonché i pensionati.

13. L'Ente ha la facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari ai fini dell'IVA, limitatamente agli anni per i quali non sia decorso il termine prescrizione. L'Ente può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti in merito all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

ART. 19 bis

Comunicazioni facoltative all'Ente

1. Possono esercitare l'opzione per l'aliquota di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), i Veterinari iscritti attivi ed i pensionati di invalidità che versano il contributo soggettivo a norma dell'art 24, comma 5.

2. L'opzione deve essere esercitata mediante l'apposita modulistica predisposta dall'Ente da inviarsi entro il 30 novembre di ogni anno per via telematica

TITOLO II - DELLE PRESTAZIONI

CAPO I DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

CAPO II - DELLE PENSIONI DI INABILITA' E DI INVALIDITA'

CAPO III - MODALITA' PER L'ACCERTAMENTO DELLA INABILITA' E DELLA INVALIDITA'

CAPO IV - PENSIONI AI SUPERSTITI

CAPO I DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Art. 20

Prestazioni previdenziali

1. Le prestazioni previdenziali erogate dall'Ente sono:
 - a) pensione di vecchiaia;
 - b) pensione di vecchiaia anticipata
 - c) pensione di inabilità;
 - d) pensione di invalidità;
 - e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta
2. Ai fini della erogazione dei trattamenti previdenziali, nonché di tutte le altre prestazioni concesse dall'Ente, il richiedente dovrà essere in regola con il pagamento dei contributi e con gli adempimenti di cui all'art 19.

ART. 21

Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta agli iscritti che abbiano compiuto almeno sessantotto anni di età, dopo almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
2. L'iscritto che al compimento del sessantottesimo anno di età non possa far valere trentacinque anni di contribuzione, può continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
3. Ai fini del computo dell'anzianità d'iscrizione e di contribuzione devono essere considerate anche le annualità riscattate e ricongiunte. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,5 per cento della media dei più elevati venticinque redditi annuali professionali risultanti dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi trenta anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione. A decorrere dall'anno 2016 il calcolo della pensione verrà effettuato considerando i migliori 26 redditi professionali dichiarati durante l'intera vita contributiva, con un aumento progressivo, di anno in anno, del numero di redditi dichiarati utilizzati per la media, fino ad arrivare a considerare i migliori 35 anni nel 2025.
4. Per il calcolo della media di cui al comma 3 si considera il reddito professionale dichiarato fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'art. 5, comma 1, lettera a). Ai fini del calcolo della predetta media, i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 47. Qualora il reddito professionale dichiarato sia inferiore a quello convenzionale, di cui all'art. 5, comma 2, ovvero sia pari a zero ai fini del calcolo della media verrà utilizzato detto reddito convenzionale, per ciascun anno di riferimento.
- 4 bis I contributi di cui all'art.5, comma 1, lettere b) e c), costituiscono il montante individuale da trasformare in trattamento pensionistico secondo i criteri di cui al successivo comma 9 e ss.
5. La misura annua della pensione non può essere inferiore ad € 5.679,00, da rivalutare annualmente a norma dell'art. 48
- 6.- Se la media dei redditi è superiore ad Euro 20.850,00 la percentuale dell'1,5 per cento di cui al comma 3 è così ridotta:
 - a) all'1,45 per cento per lo scaglione di reddito superiore ad Euro 20.850,00 fino ad Euro 41.700,00;

- b) all'1,20 per cento per lo scaglione di reddito superiore ad Euro 41.700,00 fino ad Euro 62.450,00. A decorrere dal 2013, tale scaglione di reddito sarà elevato fino ad Euro 90.000.
7. I soggetti che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione, sono tenuti a versare i contributi di cui all'art.5, comma 1 , art.7 comma 4, senza l'applicazione dei contributi minimi, e hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni quadriennio di iscrizione e di contribuzione, decorrente dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'Albo anche per premorienza. Ciascun supplemento è pari per ogni anno alle percentuali di cui ai precedenti commi 3 e 6, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del precedente comma 4. Il supplemento derivante dall'eventuale montante contributivo individuale maturato, verrà erogato contestualmente al supplemento quadriennale e calcolato a norma del successivo comma 9.
 8. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 6, in relazione all'anzianità contributiva già maturata all'entrata in vigore delle stesse, si applica il principio del "pro-rata" previsto dall'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n335, nelle misure indicate nella tabella I allegata al presente Regolamento.
 9. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti, di cui all'art.5, comma 1, lett b) e c), è pari, per il primo quinquennio di applicazione del presente comma, alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare; per gli anni successivi, è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti dell'Ente con un valore minimo garantito dell'1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari alla media quinquennale del PIL in caso di media effettiva superiore a quest'ultimo valore. L'eventuale maggior rendimento è destinato ad un apposito fondo o riserva da utilizzare anche a copertura del minimo garantito. L'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinare tutto o in parte l'eventuale maggior rendimento assegnandolo ai conti individuali degli iscritti.
 10. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri ed i metodi di valutazione per il computo dei rendimenti degli investimenti di cui al precedente comma 9 del presente articolo. Inoltre provvede a valutare la necessità di variare e/o adeguare i coefficienti di trasformazione di cui alla allegata tabella <<A>>, determinata secondo le basi demografiche utilizzate dalla Legge 335/1995 e successive modificazioni, per le età eccedenti i 65 anni. Per le età anagrafiche sino a 65 anni si applicano i coefficienti di cui alla tabella A della legge 335/1995, tempo per tempo vigenti. Le deliberazioni relative alla modifica dei coefficienti di rendimento e dei coefficienti di trasformazione sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri Vigilanti.
 11. Per la determinazione dell'importo della quota di pensione di cui al comma 4 bis del presente articolo, il montante contributivo individuale è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione di cui alla allegata tabella «A», corrispondente all'età anagrafica dell'iscritto al momento del pensionamento.
Nei casi di pensione di invalidità, inabilità, indiretta, ove l'evento si verifichi prima dei 57 anni di età , si applicherà il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A riferito ai 57 anni.
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza del coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'iscritto per il numero dei mesi interi pari alla frazione di anno.

- 12 La pensione degli iscritti è formata sommando l'intera quota calcolata secondo il metodo contributivo descritto nei commi 9, 10 e 11 del presente articolo, alla quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale disciplinato dalla normativa vigente. La quota di pensione calcolata secondo il metodo contributivo si acquisisce, contestualmente al diritto alla pensione principale reddituale di vecchiaia, vecchiaia anticipata, invalidità, inabilità, indiretta, previo versamento dei contributi di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) per un periodo di almeno 5 anni, anche non continuativi.

Detta quota aggiuntiva di pensione spetta inoltre a coloro che hanno versato i contributi di cui agli artt. 5 comma 1 lett. b) e 5 bis, anche per periodi inferiori a cinque anni.

13. Il pensionato di invalidità ha la facoltà di posticipare l'acquisizione del diritto alla quota di pensione modulare alla data del raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata ovvero inabilità.

Il pensionato di vecchiaia anticipata, ha la facoltà, alla presentazione della domanda di pensionamento anticipato, di posticipare la liquidazione della quota di pensione modulare fino al compimento dei 68 anni di età. Dopo il pensionamento sarà possibile incrementare il montante contributivo maturato solo in presenza di redditi professionali.

La liquidazione successiva, su domanda del pensionato avente diritto e comunque entro il compimento dei 68 anni di età dello stesso, avviene sulla base del montante contributivo maturato, rivalutato, a norma del comma 9 del presente articolo, fino alla data della liquidazione della quota modulare applicando il relativo coefficiente di trasformazione.

In caso di premorienza rispetto alla liquidazione posticipata della quota di pensione modulare, è riconosciuta la reversibilità della quota modulare ai superstiti di cui all'art. 38 del presente regolamento, secondo le misure ivi previste. Al montante contributivo maturato si applicherà il coefficiente di trasformazione relativo all'età del de cuius al momento del decesso.

ART. 22

Pensione di vecchiaia anticipata

1. La pensione di vecchiaia anticipata è corrisposta :
- agli iscritti che abbiano almeno 60 anni di età anagrafica e che abbiano maturato 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente;
 - agli iscritti che abbiano maturato 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente ed abbiano un'età anagrafica compresa tra i 60 ed i 67 anni. A decorrere dall'anno 2014 l'età anagrafica minima di accesso alla pensione è innalzata a 62 anni per le ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b).
2. A decorrere dall'anno 2013 la misura della pensione è determinata in conformità al precedente articolo 21 e con l'applicazione del coefficiente di neutralizzazione desunto dalla seguente tabella:

Età	Tavola di neutralizzazione dei pensionamenti anticipati					
	35	36	37	38	39	40
62	72,1%	77,1%	82,4%	88,0%	93,8%	100,0%
63	71,5%	76,6%	82,0%	87,7%	93,7%	100,0%
64	76,1%	76,1%	81,6%	87,4%	93,5%	100,0%
65	81,1%	81,1%	81,1%	87,1%	93,4%	100,0%
66	86,7%	86,7%	86,7%	86,7%	93,2%	100,0%

67	93,0%	93,0%	93,0%	93,0%	93,0%	100,0%
68	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

3. Alla pensione di vecchiaia anticipata, calcolata in sostituzione di quella di invalidità, si applicano i coefficienti di neutralizzazione di cui al comma 2, ridotti al 50 %. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della redazione del bilancio tecnico, valuterà la necessità di adeguare tale riduzione percentuale, in funzione dell'impatto sui saldi gestionali.

COMMA 4 ABROGATO

CAPO II - DELLE PENSIONI DI INABILITA' E DI INVALIDITA'

ART. 23

Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
 - a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale. E' riconosciuto il diritto a pensione anche nel caso in cui la patologia preesista all'iscrizione sempreché l'evento inabilitante si sia verificato e la domanda sia stata presentata in costanza di iscrizione all'Ente;
 - b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione anche non continuativi. Qualora l'inabilità sia causata da infortunio si prescinde dal requisito della anzianità minima.
2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore ad Euro 11.700,00 annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità. La misura della pensione non può comunque essere d'importo inferiore a quello minimo di cui al comma 5 dell'articolo 21.
3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, la permanenza dei propri redditi al di sotto dei limiti di cui al comma 2 rivalutati secondo le modalità previste dall'articolo 47, pena la perdita del beneficio stesso.
4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione. In presenza di ratei di pensione indebitamente percepiti, l'Ente procederà al recupero a far data dalla menzionata re-iscrizione.
5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione l'Ente può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

ART. 24

Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo e per qualsiasi causa sopravvenuta dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera b).

2. Sussiste diritto a pensione anche quando la riduzione della capacità all'esercizio della professione preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
3. La misura della pensione è pari all' 80 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, anche per quanto riguarda le misure minime di pensione.
4. L'Ente accerta ogni tre anni, se non diversamente stabilito dalla commissione medica, la persistenza dell'invalidità, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.
5. Il pensionato di invalidità iscritto all'albo professionale è obbligato al versamento dei contributi di cui all'art. 5 commi 1 e 2, quest'ultimo ridotto nella misura del 50%, ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata ovvero di inabilità. Al momento della maturazione dei relativi requisiti può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 21 e ss. in sostituzione della pensione d'invalidità. In caso di cancellazione dall'albo prima della maturazione del diritto ad altro trattamento di pensione, verrà d'ufficio riliquidata la pensione di invalidità in godimento, considerando l'ulteriore contribuzione versata dopo il pensionamento; ove detta contribuzione sia inferiore a cinque anni il pensionato avrà diritto alla restituzione dei contributi di cui all'art.17, anche in caso di cancellazione per premorienza.
Qualora si verifichi il decesso con una contribuzione successiva al pensionamento di invalidità pari o superiore a 5 anni, tale contribuzione è considerata ai fini del calcolo della pensione a superstiti di cui all'art. 38 comma 3.

CAPO III MODALITÀ PER L'ACCERTAMENTO DELLA INABILITÀ E DELLA INVALIDITÀ

ART. 25

Pensione di inabilità

1. La domanda di pensione di inabilità deve documentare, nelle forme dell'autodichiarazione, oltre all'esistenza delle condizioni previste per la concessione di ogni trattamento pensionistico:
 - a. l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, o esenti da imposta, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, per il triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;
 - b. in caso di infortunio tutti gli elementi necessari per il diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori;
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a. certificato medico motivato accertante l'incapacità totale e permanente all'esercizio professionale, la indicazione della causa e l'epoca del suo insorgere;
 - b. nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

ART. 26

Pensione di invalidità'

1. La domanda di pensione di invalidità deve documentare, nella forma dell'autodichiarazione, oltre alla esistenza delle condizioni previste per la concessione di ogni trattamento pensionistico:
 - a. l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, o esenti da imposta, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, per il triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;
 - b. in caso di infortunio gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori;
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a. certificato medico motivato, accertante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, la indicazione della causa, l'epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi;
 - b. nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennità ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

ART. 27

Modalità di accertamento

1. Per l'accertamento dello stato di inabilità o invalidità il richiedente viene sottoposto a visita da parte di una commissione medica provinciale presieduta da un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro o da un docente universitario ed inoltre composta da altri due sanitari, particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.
2. Il presidente della commissione medica provinciale è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente di concerto con l'Ordine professionale nel cui ambito l'iscritto risiede, gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine che deve darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso che l'Ordine non provveda alla nomina dei due componenti la commissione entro trenta giorni dal ricevimento dell'incarico vi provvederà direttamente il Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può demandare l'accertamento tecnico sanitario degli stati di inabilità o di invalidità ad una commissione medica facente parte di un Ente o di una Struttura di dimensione nazionale, a seguito della stipula di un'apposita Convenzione che stabilisca i termini e le modalità operative.

ART. 28

Malattia palese o documentazione inequivoca

1. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in maniera inequivoca dalla documentazione allegata alla domanda e come tale riconosciuta dal medico fiduciario dell'Ente, il Comitato Esecutivo, informato l'Ordine provinciale preventivamente, può provvedere senza ulteriore istruzione.

ART. 29

Nomina di consulente di parte

1. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere a sue spese, davanti alla commissione, previa comunicazione alla commissione stessa ed all'Ordine provinciale, da un proprio consulente di parte, che potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla commissione.

ART. 30

Compiti della commissione medica provinciale

1. La commissione medica provinciale deve inviare alla Direzione Generale dell'Ente, entro il termine di mesi quattro dalla nomina, il formulario contenente la indicazione e la descrizione dell'infermità riscontrata, la valutazione motivata:
 - a) per la pensione di inabilità: della esclusione permanente e totale della capacità dell'iscritto all'esercizio professionale;
 - b) per la pensione di invalidità: della sussistenza o meno della riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica del richiedente;
 - c) in ogni caso il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità o di invalidità.
2. La commissione medica provinciale deve altresì corredare la sua relazione con gli originali degli accertamenti eseguiti (radiografie, elettrocardiogrammi, analisi di laboratorio, etc.) con tutti i documenti prodotti dal richiedente con gli eventuali rilievi del consulente di parte.
3. La commissione decade automaticamente ove non provveda senza giustificato motivo agli adempimenti di cui sopra nel termine indicato.
4. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente e il Consiglio Direttivo dell'Ordine provinciale interessato, provvedono alla nomina di altra commissione.

ART. 31

Concessione della pensione

1. Il Comitato Esecutivo, esaminata la domanda corredata dalla relazione della commissione medica provinciale e sentito, ove occorra, uno o più medici fiduciari scelti dal Consiglio di Amministrazione, delibera sulla concessione.
2. Il Consiglio di Amministrazione sceglie il medico o i medici fiduciari tra specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o tra docenti universitari.
3. Il provvedimento di concessione della pensione viene comunicato all'interessato. Per il caso di domanda di inabilità, il pensionato entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione, deve cancellarsi dall'Albo, se non l'ha già fatto. Qualora la cancellazione non abbia luogo nel termine sopraindicato il Comitato Esecutivo provvede a revocare la concessione.

ART. 32

Revisione e revoca

1. La revisione prevista dall'art. 23 comma 5 per le pensioni di inabilità e l'accertamento della persistenza della invalidità, previsto dall'art. 24 comma 4 del presente Regolamento, per le pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, avvengono con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti.
2. Qualora, a seguito della revisione di cui al comma 1, venga accertato il venir meno della permanenza delle condizioni di inabilità o della persistenza dell'invalidità, la pensione sarà revocata con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Ente è venuto a conoscenza del verbale della Commissione medica.

ART. 33

Obbligo di dimostrazione del diritto al beneficio

1. La dimostrazione dell'entità dei propri redditi ogni tre anni, prevista dall'art. 23 comma 3 del

presente Regolamento deve comprendere per il primo triennio il reddito relativo all'anno di decorrenza della pensione ed ai due successivi.

ART. 34

Rigetto e ricorso

1. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte del Comitato Esecutivo deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata a. r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso.
2. Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e deve essere presentato all'Ente nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
3. E' ammessa anche la presentazione a mezzo di raccomandata a. r., purché consegnata alla posta entro lo stesso termine di trenta giorni dal ricevimento.
4. Col ricorso, l'interessato può richiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica centrale d'appello.
5. La visita da parte della commissione medica centrale d'appello è disposta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente dopo la proposizione del ricorso in sede di esame di questo.
6. Anche avverso i provvedimenti di revoca, di modifica e di sospensione della pensione emanati dal Comitato Esecutivo, in forma motivata, è ammesso ricorso, con le modalità e nei termini di cui al secondo e terzo comma, al Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
7. Nei casi di reiezione dell'istanza di pensionamento è ammessa la presentazione di nuova domanda non prima del decorso di almeno due anni dalla comunicazione della reiezione e comunque esclusivamente nei casi di effettivo aggravamento o di sopravvenienza di diverse patologie, debitamente documentate e valutate dal medico fiduciario dell'Ente, tali da giustificare un ulteriore procedimento di accertamento a norma degli artt. 27 ss. Sono fatte salve le fattispecie di particolare gravità che saranno esaminate caso per caso dal Comitato Esecutivo, previo eventuale parere del medico fiduciario dell'Ente.

ART. 35

Commissione medica centrale d'appello

1. La commissione medica centrale d'appello, con sede in Roma, viene nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che sceglierà i tre membri componenti fra i medici specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o tra docenti universitari.
2. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere anche in questa sede, a sue spese, dal consulente di parte.

ART. 36

Spese mediche

1. Le spese mediche della commissione provinciale, dei medici fiduciari dell'Ente, della commissione medica centrale d'appello, oltre a quelle relative agli accertamenti medici sono e restano comunque a carico dell'Ente.

ART. 37

Decesso del richiedente

1. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma lo stato di inabilità o di invalidità possa essere accertato inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione

alla pensione potrà essere adottato "a posteriori" anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

2. I Comitato Esecutivo vi provvede sentito il medico fiduciario.
3. I superstiti aventi diritto alla reversibilità della pensione possono proporre ricorso ai sensi del precedente art. 34.

CAPO IV - PENSIONI AI SUPERSTITI

ART. 38

Pensioni di reversibilità ed indirette

1. Le pensioni di cui agli articoli 21 , 22 , 23 e 24 sono reversibili ai superstiti, secondo le disposizioni seguenti:
 - a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro e a carico del veterinario al momento del decesso, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;
 - b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico del veterinario al momento del decesso, nella misura del 60 per cento della pensione diretta spettante al defunto ad un solo figlio; dell'80 per cento, ripartito in parti uguali, a due figli; del 100 per cento, ripartito in parti uguali, a tre o più figli
2. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente; il relativo calcolo è effettuato alla stregua della pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e secondo le percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. In caso di decesso di pensionati di invalidità che successivamente al pensionamento, abbiano versato il contributo di cui all'art. 5 commi 1 e 2, per un periodo pari o superiore a 5 anni, è riconosciuta ai superstiti aventi diritto la corresponsione della pensione indiretta di cui al comma 2, calcolata sulla base dell'intera contribuzione versata fino al momento del decesso.
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il ventiseiesimo anno di età, sempre che siano a carico del veterinario al momento del decesso.
5. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è contratto il matrimonio.
6. Al coniuge che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualità della pensione in essere, comprensiva della tredicesima mensilità, con esclusione delle quote integrative a carico dello Stato.

TITOLO III - ATTIVITA' ASSISTENZIALI

CAPO I - PROVVIDENZE STRAORDINARIE

CAPO II - ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

CAPO III -MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE E DEGLI ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

CAPO IV - DEI PRESTITI AGLI ISCRITTI

CAPO I - PROVVIDENZE STRAORDINARIE

ART. 39

Provvidenze straordinarie

1. Agli iscritti, che colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità versino in precarie condizioni economiche, ai beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente, ai superstiti che si trovino in particolari condizioni di bisogno, nonché a coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, ed ai loro familiari, possono essere concesse indennità una tantum o provvidenze a carattere continuativo.
2. Le erogazioni di cui al presente articolo devono essere contenute entro i limiti di uno stanziamento annuo disposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in ciascun esercizio senza turbamento dell'equilibrio tecnico del trattamento previdenziale e, comunque, entro il limite dell'1,50 per cento delle entrate correnti, quali risultano dal Bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario.
3. I lasciti, le donazioni ed i proventi patrimoniali degli stessi, ove non diversamente indicato dal titolo nonché i fondi dedicati al welfare che non comportino riduzione di utile, devono essere destinati alla erogazione delle attività assistenziali.
4. L'importo annuo disponibile per la concessione delle prestazioni assistenziali é suddiviso in tre contingenti riferiti alle date del 30 aprile; 31 agosto e 30 novembre e a ciascun contingente non può essere attribuita una disponibilità eccedente un terzo di quella annua. Le somme di un contingente che non venissero utilizzate, si sommeranno a quelle del contingente successivo.
5. Alle date del 30 aprile, 31 agosto e 30 novembre è fatto riferimento ai fini sia della presentazione della domanda che dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità.
6. Ai fini della concessione delle prestazioni assistenziali sono considerati superstiti del veterinario deceduto:
 - a) il coniuge superstite;
 - b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati o naturali riconosciuti dall'iscritto, fino al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se, già a carico del veterinario iscritto al momento del decesso, siano studenti;
 - c) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati o naturali riconosciuti dal medico, anche se maggiorenni, purché inabili a qualsiasi lavoro proficuo, già a carico del medico ed il cui stato di invalidità preesisteva al decesso di questi;
 - d) i fratelli e le sorelle inabili a qualsiasi lavoro proficuo, già a carico del medico ed il cui stato di invalidità preesisteva al decesso di questi.
7. Potranno essere concesse prestazioni assistenziali anche ai genitori del medico veterinario deceduto purché siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed in stato di particolare bisogno.
8. Lo stato di bisogno dell'iscritto o dei suoi superstiti deve essere comprovato e la misura della prestazione deve essere determinata caso per caso in relazione allo stato di bisogno del richiedente.
9. L'Ente si riserva in proposito ogni accertamento dell'esistenza e della permanenza dello stato di bisogno

CAPO II - ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

ART. 40

Altri interventi assistenziali

1. Entro i limiti dello stanziamento per prestazioni assistenziali di cui al precedente articolo 39, comma 2, l'Ente istituisce ed eroga annualmente:
 - sussidi alla genitorialità per le veterinarie iscritte e per il padre veterinario iscritto nei casi e alle condizioni di cui allo specifico regolamento;
 - sussidi per motivi di studio ai figli degli iscritti e dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente, nonché ai superstiti, in relazione ai meriti scolastici ed allo stato di bisogno.
2. L'Ente può altresì, sempre entro i limiti di cui all'art. 39, comma 2, concedere al medico veterinario pensionato, al coniuge dello stesso ed al coniuge superstite, che versino in grave stato di bisogno, sussidi a titolo di concorso nel pagamento di rette di ammissione in case di riposo pubbliche e private di accertata serietà.
3. Sempre entro i limiti di cui all'art. 39, comma 2, l'Ente può inoltre riconoscere un'indennità ai veterinari titolari di pensione diretta che versino in stato di non autosufficienza, per il sostegno alle spese connesse al suddetto stato, nei casi e alle condizioni di cui allo specifico Regolamento.
4. Entro i limiti di cui all'art. 39, comma 2, l'Ente può inoltre erogare annualmente:
 - sussidi economici di natura assistenziale per l'avvio alla professione, ai giovani laureati in Medicina Veterinaria, nei casi e alle condizioni di cui allo specifico Regolamento;
 - sussidi economici di natura assistenziale, ai pensionati di invalidità in condizioni di disagio socio-economico, al fine di favorirne l'integrazione sociale e lavorativa, nei casi e alle condizioni di cui allo specifico Regolamento.

CAPO III - MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE E DEGLI ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Art. 41

Modalità per la richiesta

1. Per conseguire le prestazioni assistenziali di cui ai precedenti artt. 39 e 40 deve essere rivolta domanda all'Ente per il tramite dell'Ordine competente corredandola degli opportuni documenti.
2. L'Ordine trasmette la domanda ed i relativi documenti all'Ente formulando il proprio parere.
3. All'interessato od al suo legale rappresentante il Comitato Esecutivo dell'Ente comunica l'esito della domanda; avverso il procedimento è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Ente, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della decisione, che decide in via definitiva.
4. Per usufruire delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 39 e 40, gli iscritti devono risultare in regola con l'iscrizione e la contribuzione all'Ente.

CAPO IV DEI PRESTITI AGLI ISCRITTI

Art. 42

Prestiti

1. L'Enpav può concedere ai propri iscritti prestiti dietro presentazione di regolare domanda ed alle condizioni e secondo le modalità di cui ai successivi commi.
La concessione del prestito verrà deliberata dal Comitato Esecutivo dell'Ente sulla base di una graduatoria dei richiedenti predisposta, per ciascuno dei contingenti annui, secondo i criteri di cui ai commi 3 e 12 del presente articolo.
2. Il prestito non potrà superare la somma di € 50.000,00 (cinquantamila euro), contingentati per ciascun anno sulla base di criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'importo richiesto deve essere comunque ricompreso entro il limite delle spese documentate dal richiedente.

Il prestito è accordato all'iscritto che risulti in regola con l'iscrizione e la contribuzione all'Ente.

3. I prestiti sono assegnati attraverso contingenti annui, il cui numero e le cui scadenze sono stabilite con delibera dal Consiglio di Amministrazione.

L'importo annuo disponibile per la concessione dei prestiti sarà suddiviso per il numero dei contingenti.

Alle date di scadenza dei singoli contingenti è fatto riferimento, sia ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità da parte dei richiedenti, che dell'attribuzione dei punteggi.

La graduatoria degli aspiranti verrà predisposta sulla base dei punteggi di cui al successivo comma 12.

A parità di punteggio complessivo, la precedenza sarà determinata dal maggior punteggio conseguito per carico familiare e in caso di ulteriore parità, in relazione all'anzianità anagrafica minore.

Il prestito sarà concesso agli iscritti compresi nella graduatoria, nell'ordine decrescente della stessa, fino al completamento della disponibilità finanziaria prevista per il contingente.

Le domande comprese in graduatoria e per le quali non dovesse sussistere la disponibilità finanziaria, saranno inserite nella graduatoria predisposta per il contingente successivo.

Le somme non utilizzate per ciascun contingente saranno sommate con le disponibilità finanziarie stabilite per il successivo contingente dello stesso anno.

4. Il tasso di interesse delle operazioni di prestito è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento della delibera di concessione, diminuito di punti 0,50.

E' costituito un Fondo di garanzia per tutti i casi di inesigibilità del credito.

Detto Fondo è alimentato dai beneficiari del prestito attraverso il versamento di uno spread aggiuntivo di punti 2,5 del tasso di interesse.

Sono tenuti ad alimentare il fondo di garanzia solo nella misura di un contributo una tantum pari all' 1% dell'ammontare globale dell'importo finanziato coloro che, alla data della domanda di prestito, sono iscritti all'Ente da meno di quattro anni ed hanno denunciato, nel modello 1 presentato nell'anno precedente la domanda, un volume di affari ai fini IVA inferiore o uguale a quello minimo oltre il quale è dovuto un contributo integrativo eccedente.

Non sono tenuti ad alimentare il Fondo coloro che prestano la garanzia reale di cui al successivo comma 8, lett.a).

Il Consiglio di Amministrazione ha comunque la competenza a deliberare periodicamente sul tasso di interesse del prestito e sulla percentuale da destinare al fondo di garanzia, anche in base alle risultanze dell'andamento di gestione e del bilancio tecnico dell'Ente.

5. Il prestito dovrà essere estinto in un periodo massimo di 7 anni, mediante rate trimestrali d'ammortamento continue e costanti.

Il versamento della prima rata verrà posticipato di ventiquattro mesi per coloro che, alla data della domanda di prestito, hanno un'anzianità iscrittiva all'Ente inferiore a quattro anni ed hanno denunciato, nel modello 1, presentato nell'anno precedente la domanda, un volume di affari ai fini IVA inferiore o uguale a quello minimo oltre il quale è dovuto un contributo integrativo eccedente.

Nella ipotesi della cessione del quinto dello stipendio di cui al comma 8 lett.b) del presente articolo le rate hanno cadenza mensile.

6. L'estinzione del prestito sarà effettuato con pagamenti posticipati, a partire dal trimestre successivo a quello della effettiva erogazione del prestito stesso, fatta salva l'ipotesi della cessione del quinto dello stipendio di cui al comma 8 lett.b) del presente articolo.

7. Non è ammessa la concessione di un nuovo prestito se non dopo l'avvenuta estinzione di quello contratto precedentemente.
8. All'atto della concessione del prestito sarà richiesta, a spese del richiedente, in alternativa:
 - a) L'accensione di ipoteca di 1° grado costituita a favore dell'Ente, su un immobile proprio o di un terzo garante;
 - b) La cessione del quinto dello stipendio dell'iscritto richiedente il prestito;
 - c) L'istituzione di un terzo garante, attraverso la sottoscrizione di un atto di impegno che riconosca il terzo solidalmente obbligato nei confronti dell'Ente in caso di inadempimento del debitore principale;
Nelle ipotesi di cui alla lettera c), l'ENPAV si riserva di valutare la solvibilità del terzo, subordinando insindacabilmente la concessione della prestazione all'esito delle predette verifiche.La richiesta di importi superiori a € 40.000,00 comporta la presentazione esclusivamente della garanzia di cui al punto a) ovvero b) del presente articolo.
9. Nella domanda redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, l'interessato dovrà indicare:
 - a) cognome, nome, codice fiscale, qualifica professionale e indirizzo;
 - b) l'eventuale carico familiare;
 - c) la causale, tra quelle espressamente indicate nel comma 11 del presente articolo, per la quale viene chiesto il prestito. Nell'istanza di prestito non è possibile cumulare più causali;
 - d) l'importo del prestito ed il numero degli anni in cui intende estinguerlo;
 - e) indicazione della garanzia che si intende prestare a fronte della concessione del prestito.Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta, relativa alla causale ed alla garanzia prescelta.
10. Le domande verranno esaminate nell'ordine in cui le stesse risulteranno pervenute all'Ente.
11. I prestiti potranno essere concessi per le seguenti causali:
 - a) Avvio e sviluppo dell'attività professionale In tale causale rientrano, a titolo esemplificativo, l'acquisto di attrezzatura sanitaria veterinaria, di arredi, di beni strumentali, di quote di società e di associazione professionale tra veterinari, di autovettura destinata all'attività professionale o lavorativa;
 - b) Ristrutturazione della struttura sanitaria veterinaria o della casa di abitazione e della seconda casa;
 - c) Malattia grave o intervento chirurgico relativamente all'iscritto o ad un appartenente al nucleo familiare;
12. Ai fini della formazione della graduatoria valgono i seguenti punteggi:
 - a) per ogni familiare a carico: punti 0,5
 - b) per coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'Enpav superiore a quattro anni, per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi (per un massimo di 15 anni): punti 0,5
 - c) per coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'Enpav inferiore a quattro anni: punti 2,5
 - d) copertura delle spese sostenute a causa della malattia grave o intervento chirurgico che ha colpito l'iscritto o un appartenente al nucleo familiare, salvo che non sia assistito da polizza sanitaria a carico dell'Ente: punti 11
 - e) avvio e sviluppo dell'attività professionale: punti 9
 - f.) ristrutturazione della struttura sanitaria veterinaria o della casa di abitazione punti 9
 - g) ristrutturazione della seconda casa: punti 1
 - h) esclusione da precedente contingente per incapacità: punti 5

Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare di volta in volta dei criteri di precedenza ai fini della

formazione della graduatoria per privilegiare coloro che siano stati colpiti da eventi calamitosi di rilevanza nazionale.

TITOLO IV - MODALITA' PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

CAPO I - NORME COMUNI

CAPO II - RIVALUTAZIONE DEI REDDITI E DELLE PENSIONI

CAPO I - NORME COMUNI

ART. 43

Domanda

1. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto secondo le modalità e corredate dei documenti, stabiliti dall'Ente stesso.
2. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b), c) e d) dell'articolo 20 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) ed e) dello stesso articolo.

ART. 44

Pagamento delle pensioni

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 45

Cumulabilità delle pensioni

1. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

COMMA 2 ABROGATO

ART. 46

Prescrizione del diritto alle prestazioni

1. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni dell'Ente.

CAPO II - RIVALUTAZIONE DEI REDDITI E DELLE PENSIONI

ART. 47

Rivalutazione dei redditi

1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 38, nonché l'entità del reddito di cui all'articolo 23, comma 2, sono rivalutati secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui al successivo articolo 48.
2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministro

dell'Economia e delle Finanze per la relativa approvazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione della pensione.

COMMA 4 ABROGATO

ART. 48

Rivalutazione delle pensioni

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono perequati a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione al 75% delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi dei trattamenti pensionistici calcolati secondo il metodo contributivo di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 del precedente articolo 21 sono perequati, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, nella misura del 100% delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.
3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni del presente Regolamento, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei commi 1 e 2, nella misura del 100% delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.
4. La perequazione degli importi delle pensioni prevista dal comma 1 è attuata dall'Ente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi di cui allo stesso comma 1, comunicate, a richiesta, dall'ISTAT.
5. Nella misura pari al 100% delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 6 dell'articolo 21, al comma 2 dell'articolo 23, arrotondando i relativi importi al successivo multiplo di Euro 50,00.
6. Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata, escludere o limitare temporaneamente l'applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi, ovvero deliberare di rivalutare le pensioni secondo le indicazioni del casellario dei pensionati INPS.

Art. 49

Reddito annuo convenzionale per il progresso venticinquennio

1. Per le pensioni maturate successivamente alla data del 27 aprile 1991 e concesse con una anzianità contributiva posteriore alla data di entrata in vigore della legge 12/4/1991, n. 136, inferiore ai venticinque anni, la media di cui al comma 3 dell'articolo 21 verrà calcolata integrando, fino al prescritto numero di venticinque, gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo previsto dal comma 2 dell'articolo 5. Il reddito professionale da assumere in ciascun anno per il calcolo della media è pari al reddito convenzionale di cui all'art.5, comma 2.
2. Per le pensioni indirette e per le pensioni di invalidità l'integrazione contributiva di cui al comma 1 del presente articolo verrà calcolata integrando fino al numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo previsto dal comma 2, dell'art. 5. Per le pensioni di inabilità non è dovuta alcuna integrazione contributiva di cui al comma 1 del

presente articolo.

Art. 50

Ricorsi in materia di prestazioni

1. Contro le decisioni del Comitato Esecutivo in materia di prestazioni è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Ente entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

TITOLO V - INTEGRAZIONE AL MINIMO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Art. 51

Integrazione al minimo del trattamento pensionistico

1. In applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544, il trattamento pensionistico mensile corrisposto dall'ENPAV è integrato, a domanda, fino a concorrenza della misura del trattamento mensile minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a favore di coloro che non posseggano redditi di importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo stesso, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sempreché non usufruiscano d'integrazione al minimo su altro trattamento pensionistico.
2. Per le pensioni decorrenti dal 1994 si fa riferimento anche al reddito dell'eventuale coniuge (D.Lgs. 503/92 e L. 537/93).
3. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore al limite suddetto, l'integrazione al trattamento minimo di cui al precedente comma, è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.
4. Il trattamento da integrare al minimo è quello complessivamente erogato dall'Ente, tenuto conto, delle diverse forme in cui esso risulta percepito.
5. Nel trattamento da integrare al minimo non si calcola la maggiorazione attribuita agli ex combattenti in forza della legge 15/4/1985, n. 140.

Art. 52

Titolarità di pensione diretta ed a superstiti

1. In caso di titolarità presso l'Ente di pensione diretta e di pensione ai superstiti, entrambe inferiori al trattamento minimo, le pensioni vengono considerate separatamente e l'integrazione è concessa sulla pensione diretta, sempreché non risultino superati i limiti di reddito di cui all'art. 51, 1° comma.

Art. 53

Contitolarità delle pensioni ai superstiti

1. Nei casi di contitolarità delle pensioni ai superstiti, l'integrazione al minimo è ripartita in proporzione alla quota di reversibilità propria di ciascun superstite.
2. Quando vi sia più di un titolare, il diritto all'integrazione al minimo è riconosciuto e mantenuto indipendentemente da quella che possa essere la situazione dei redditi del singolo titolare al quale non deve essere richiesta la relativa dichiarazione.

Art. 54

Valutazione del limite di reddito

1. Agli effetti della valutazione dei limiti di reddito di cui all'articolo 51, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, esclusi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di

imposta o di imposta sostitutiva, e quelli derivanti da assegni familiari o dalla casa di abitazione ed i trattamenti di fine rapporto. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al minimo.

Art. 55

Dichiarazione e accertamento dei redditi

1. Per l'accertamento dei redditi di cui all'art. 51, 1° comma, gli interessati devono presentare, ogni anno, apposita dichiarazione sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente i redditi presunti relativi allo stesso anno in cui la integrazione andrebbe corrisposta ed i redditi effettivamente prodotti negli ultimi due anni.
2. L'ENPAV può richiedere copia della dichiarazione dei redditi o degli altri documenti fiscali relativi agli ultimi due anni precedenti la domanda di integrazione.

Art. 56

Corresponsione dell'integrazione al minimo

1. L'integrazione al minimo è corrisposta fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo man mano vigente per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, suddividendo per mese le differenze tra il limite di cui all'art. 51, comma 1, ed il reddito annuo dichiarato. Nell'anno successivo si procede al conguaglio od al recupero dell'integrazione in base al reddito effettivamente prodotto rispetto a quello dichiarato presuntivamente.
2. L'integrazione è corrisposta con le stesse modalità previste per l'erogazione del trattamento pensionistico.
3. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 55 entro il termine indicato dall'Ente, comporta la sospensione dell'integrazione al minimo.
4. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tenere conto dei limiti stabiliti dalla norma vigente in materia.
5. L'integrazione al minimo è attribuita dal mese successivo a quello della domanda e con decorrenza dalla data della pensione.

Art. 57

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 della legge 544/88, si provvede con le normali fonti di finanziamento della gestione vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità e superstiti con l'inserimento degli oneri medesimi nelle relative previsioni di spesa.

TITOLO VI - INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Art. 58

Indennità di maternità

1. In applicazione del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ai Veterinari di sesso femminile è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, una indennità di maternità durante i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

Tale indennità è riconosciuta al padre libero professionista, in alternativa alla madre in caso di morte, grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali dall'interessata come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento. In ogni caso tale indennità non può essere inferiore al minimo garantito ai sensi dell'art. 70 comma 3 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. La misura massima dell'indennità è determinata ai sensi dell' art. 70, comma 3 bis.
- 2 bis. Qualora il periodo di iscrizione copra solo parzialmente i 5 mesi di cui al comma 1, l'importo dell'indennità è calcolato in misura proporzionale, rapportando il numero dei giorni di effettiva iscrizione e contribuzione ai cinque mesi, tradotti in giorni, previsti dalle disposizioni del menzionato comma. La riduzione viene effettuata anche sull'importo minimo previsto dal comma 2 del presente articolo.
- 3 Non si dà luogo alla corresponsione della indennità qualora all'interessata spetti l'indennità di maternità prevista dal Capo III, dal Capo X e dal Capo XI del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 59

Termini e modalità della domanda

1. L'indennità di cui all'art. 58 è corrisposta a seguito di apposita domanda all'Ente presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda deve essere corredata da:
 - a) certificato medico di certa gravidanza, rilasciato da un medico della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, dal quale risultino, oltre alle generalità complete dell'interessata, con il mese di gravidanza alla data della visita, anche la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto;
 - b) modello di dichiarazione dal quale risulti il reddito percepito e denunciato ai fini fiscali per il secondo anno precedente a quello dell'evento;
 - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell' art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che la richiedente non ha diritto alle indennità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
3. L'interessata deve altresì produrre, subito dopo l'evento, il certificato di assistenza al parto o certificazione equipollente (certificato di nascita o stato di famiglia aggiornato all'evento) dal quale risulterà la data dell'evento medesimo.

Art. 60

Indennità in caso di interruzione della maternità

- 1 L'indennità di cui al precedente articolo 58 spetta in misura intera anche in caso di interruzione della gravidanza dopo il sesto mese per motivi spontanei o terapeutici.
- 2 Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'art. 58 è corrisposta nella misura pari all'80% di un dodicesimo del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali dall'interessata come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento o della retribuzione determinata ai sensi dell'art. 58 comma 2 del presente regolamento.

La domanda deve essere presentata all' Ente entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza, corredata da certificato medico rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale, che ha fornito le prestazioni sanitarie comprovante il giorno dell'avvenuta

interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica.

Art. 61

Indennità in caso di adozione

1. L'indennità di cui all'articolo 58 spetta altresì per l'ingresso nella famiglia del bambino adottato o affidato in preadozione, che non abbia superato i sei anni di età o, in caso di adozione internazionale, i 18 anni d'età.
Qualora tale indennità non sia stata richiesta dalla madre avente diritto, la stessa è riconosciuta al padre libero professionista.
2. La relativa domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino nella famiglia, corredata di idonea dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la data del detto ingresso e l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo, nonché da copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Art. 62

Copertura degli oneri

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di cui agli articoli 58 e seguenti, si provvede ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art.63

Approvazione del Regolamento

1. Il presente regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Gli importi indicati nel presente Regolamento, relativi ai contributi, ai redditi ed alla misura della pensione, sono stabiliti con riferimento all'anno 2012 e saranno rivalutati annualmente a norma degli articoli 11, 47 e 48 del medesimo Regolamento.

TABELLA A
(ALLEGATO ART. 21, COMMA 10)

età	coeff. In %
57	4,246
58	4,354
59	4,468
60	4,589
61	4,719
62	4,856
63	5,002
64	5,159
65	5,326
66	5,506
67	5,700
68	5,910
69	6,135
70	6,378
71	6,635
72	6,922
73	7,235
74	7,580
75	7,960
76	8,379
77	8,839
78	9,343
79	9,896
80	10,504